



**CONFERIMENTO DI CONCESSIONI MINERARIE DI
ACQUA TERMALE**



DISCIPLINARE

Riferimenti normativi:

R.D. n.1443 del 29/07/1927
L.R. n.40 del 10/10/1989
D.G.R. n.994 del 17/06/2014
D.G.R. n.1827 del 06/10/2014

ART. 1 - Oggetto

In coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, si avvia la procedura per l'assegnazione di concessione mineraria di acqua termale.

L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo della risorsa mineraria e non comporta alcun diritto sulle proprietà ricadenti nell'area di concessione né su eventuali opere diverse dalle pertinenze minerarie.

L'esatto perimetro della concessione è identificato nel relativo verbale di delimitazione.

La Concessione è unica e indivisibile e non sono ammesse offerte parziali né alternative.

La Concessione oggetto della presente gara comprende esclusivamente:

- il prelievo della risorsa mineraria attraverso le attuali pertinenze costituite dagli impianti fissi di captazione (pozzo, comprensivo dei filtri e delle camicie) e opere di adduzione (tubazione esterna a partire dalla flangia superiore sino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata);
- la facoltà di richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di nuove pertinenze minerarie nell'ambito del perimetro di concessione;
- ogni altro diritto previsto dalla vigente normativa in materia mineraria relativamente alle Concessioni per lo sfruttamento della risorsa mineraria.

Non sono oggetto della Concessione gli immobili insistenti sulla superficie topografica delimitata dal perimetro della Concessione, che rimangono nel possesso e nella disponibilità dei legittimi proprietari.

La Concessione verrà rilasciata all'aggiudicatario senza alcuna garanzia in merito alla efficienza e funzionalità delle esistenti pertinenze minerarie e all'effettiva coltivabilità del giacimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Marco Puiatti, Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto. Tutte le richieste di informazioni dovranno essere inviate all'indirizzo Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia, e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it.

ART. 2 - Durata delle concessioni

La concessione è accordata al nuovo titolare per 21 anni.



ART. 3 - Canone annuo di concessione

Il canone annuo di concessione è calcolato ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 40/1989.

ART. 4 - Canone a carico del nuovo concessionario per l'utilizzo delle pertinenze minerarie esistenti.

Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 40/89, il nuovo concessionario, oltre al canone di cui al precedente articolo, dovrà versare annualmente alla Regione del Veneto, per l'utilizzo delle pertinenze, un corrispettivo pari al 5% del loro valore, calcolato in base alla relazione di stima aggiornata e asseverata da tecnico abilitato incaricato dall'aggiudicatario, fino a quando le stesse non verranno dismesse ovvero sostituite.

ART. 5 - Modalità di presentazione della domanda

Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara sul B.U.R. l'interessato può presentare domanda di assegnazione di concessione via posta elettronica certificata PEC, oppure via posta raccomandata A.R. nel qual caso farà fede la data del timbro postale.

La domanda va indirizzata a:

Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia
PEC: difcساسuolo@pcc.regione.veneto.it

Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.

Lo schema della domanda è disponibile sul sito della Regione del Veneto alla pagina:

<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica3>

(Istanza di partecipazione a gara per assegnazione concessione risorsa idrotermominerale)

ART. 6 - Soggetti titolati a presentare domanda

Possono formulare domanda di assegnazione di concessione le società legalmente costituite o le ditte individuali che siano in possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per lo svolgimento dell'attività mineraria, che non si trovino nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero che non si trovino in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 7 – Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali per la corretta gestione della concessione.

In caso di Raggruppamento i requisiti dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.

ART. 8 – Capacità economica e finanziaria

La capacità finanziaria ed economica del richiedente deve essere adeguata agli investimenti previsti nel programma di utilizzo della risorsa mineraria e alle opere di tutela e di recupero ambientale.

ART. 9 - Pubblicazione delle domande

Tutte le domande pervenute verranno pubblicate per un periodo di 15 (quindici) giorni nell'Albo Pretorio del Comune interessato, a seguito delle quali chiunque sia interessato potrà presentare osservazioni o opposizioni.

**ART. 10 - Documenti da produrre**

La domanda di assegnazione può essere presentata in bollo per una sola concessione e deve indicare il **nome** e il **numero archivio** della concessione cui è riferita, come riportati nel decreto di approvazione del presente bando, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. per società legalmente costituite e ditte individuali: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio riportante l'indicazione dell'attività nel settore oggetto del presente avviso con eventuale indicazione della sussistenza di procedure fallimentari o concorsuali di qualsiasi genere;
- b. dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) di non trovarsi nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero di non si trovarsi in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti;
- c. copia dei bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie rilasciate, in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n.385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma lavori minerari;
- d. i raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti/GEIE e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono produrre l'atto di costituzione del raggruppamento di concorrenti;
- e. attestazione documentata della capacità tecnica del richiedente allo sfruttamento della risorsa mineraria;
- f. programma/progetto generale di coltivazione costituito da:
 1. programma di utilizzo della risorsa mineraria;
 2. relazione sugli aspetti ambientali.

Il programma/progetto generale di coltivazione è assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) nei confronti dei siti della Rete Natura 2000 e deve conformarsi alle prescrizioni contenute nel parere VIA, di cui al decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/2/2019.

La mancanza di tale documentazione o di parte di essa comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

ART. 11 - Criteri per la valutazione delle domande in concorrenza

Nel caso di due o più domande in concorrenza verrà accordata la preferenza, per l'assegnazione della concessione, sulla base dei criteri di seguito riportati.

1. Valutazione del programma di utilizzo della risorsa mineraria, anche a valle di eventuali somministrazioni, nel quale l'interessato dovrà:
 - a. individuare la tempistica per l'avvio della coltivazione e il cronoprogramma di massima;
 - b. descrivere in dettaglio le modalità di adduzione della risorsa mineraria, gli impianti e le strutture di utilizzazione;
 - c. considerare i livelli occupazionali previsti;
 - d. indicare e descrivere l'eventuale sviluppo delle pertinenze;
 - e. descrivere lo sviluppo sostenibile dell'eventuale stabilimento.

Punteggio fino ad un massimo di **6 (sei) punti** per il programma che prevede di attivare uno sfruttamento nei tempi più rapidi e una ottimale e corretta gestione della risorsa (D.G.R. n. 994/2014 e D.G.R. n. 1827/2014).

2. Valutazione degli effetti del programma di utilizzo dell'acqua termale sull'ambiente, anche sulla scorta dei contenuti della relazione sugli aspetti ambientali, nella quale l'interessato dovrà:
 - a. fornire una relazione sulle modalità di captazione della risorsa e di scarico delle acque;
 - b. individuare e descrivere gli eventuali monitoraggi, ai fini della tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e della prevenzione degli inquinamenti;
 - c. descrivere le modalità di gestione della risorsa, per il corretto e congruo utilizzo della stessa;



d. indicare le eventuali modifiche ambientali con descrizione delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi.
Punteggio fino ad un massimo di **4 (quattro) punti** per il programma che comporta i minori effetti negativi sull'ambiente (D.G.R. n. 994/2014).

Il programma di utilizzo della risorsa e la relazione sugli aspetti ambientali devono essere sviluppati sulla base di quanto sopra indicato.

ART. 12 - Conclusione del procedimento

La competente Direzione regionale, verificata l'ammissibilità della domanda, con proprio decreto risolve eventuali osservazioni e opposizioni e avvia il procedimento di assegnazione della concessione eventualmente acquisendo il parere non vincolante del Consiglio Direttivo del BIOCE.

Qualora vi siano domande in concorrenza, si procede sulla base del parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.). L'esito del procedimento viene comunicato a tutti i soggetti in concorrenza e all'interessato a cui è stata accordata la preferenza, al quale si comunica la prosecuzione del procedimento.

ART. 13 - Disposizioni finali:

La domanda presentata dall'attuale concessionario è comunque soggetta a tutte le disposizioni del presente disciplinare di gara.

Il riscontro di difformità nell'esercizio della concessione, quali il mancato rispetto dei termini e tempi degli interventi e delle modalità di esercizio della concessione come indicati nel programma di utilizzo dell'acqua minerale e/o nelle indicazioni ambientali, può comportare la decadenza dalla concessione.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire la propria offerta nel luogo e nel termine indicato al punto "Modalità di presentazione della domanda", ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.

La Regione del Veneto si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti e le certificazioni presentate fissando all'uopo un termine congruo.

Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento o revoca del Bando.

La Regione del Veneto si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, sospendere la presente procedura di affidamento senza che i concorrenti possano vantare in alcun modo o accampare pretesa alcuna.

ART. 14 – Oneri a carico dell'aggiudicatario

Nei termini e modi che verranno indicati dalla Regione del Veneto l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. effettuare una ricognizione della delimitazione del perimetro di concessione e dei vertici fornendo, per questi ultimi, le coordinate nel sistema Gauss Boaga Fuso Ovest;
2. presentare alla struttura regionale competente la relazione di stima aggiornata delle pertinenze asseverata da tecnico abilitato incaricato dall'aggiudicatario;
3. costituire un deposito cauzionale a favore della Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi, della messa in sicurezza e della corretta gestione della concessione, dell'importo, determinato dal Responsabile del Procedimento nella misura di 2 (due) annualità del canone come determinato agli artt. 3 e 4 e di € 10.000,00 per ogni pozzo e/o captazione presenti nella concessione;
4. fornire alla struttura regionale competente il piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) aggiornato.



Ove, nei termini indicati, termine l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate da Regione del Veneto, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto il concorrente dalla aggiudicazione, disporrà l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Sono a carico del vincitore tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Avverso il presente Disciplinare è proponibile ricorso innanzi al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Tutte le controversie saranno deferite alla competenza del Foro di Venezia.

Contatti per informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia

- tel. Segreteria: 041/279 2130-2357
- e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it
- PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it